

Assestamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Riferimento normativo)

1. La presente legge è approvata ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ed egli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rideterminati conformemente ai corrispondenti dati risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, così come definitivamente approvato a seguito del Giudizio di Parificazione e di cui alla decisione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 216/2024/PARI.
2. L'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 è modificato, a livello di missioni e programmi, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nei termini riportati nell'Allegato 1 alla presente legge, recante "Prospetto di allineamento valori Residui Effettivi su Residui Presunti".

Art. 3

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024, in conformità con i dati risultanti dall'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 2024, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio 2023 e modifica alla l.r. 9/2000), così come definitivamente approvata a seguito del Giudizio di Parificazione di cui alla decisione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 216/2024/PARI, è determinato in euro 920.650.997,31.

Art. 4

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023)

1. Sulla scorta dei dati risultanti dall'articolo della legge approvata dall'articolo 7 della l.r. 14/2024, così come definitivamente approvata a seguito del Giudizio di Parificazione di cui alla decisione n. 216/2024/PARI, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è quantificato in euro 756.864.719,12, la quota accantonata nel risultato di

amministrazione ammonta ad euro 298.688.954,17, mentre la quota vincolata ad euro 556.676.755,88 ed infine la quota destinata agli investimenti è pari ad euro 1.947.987,69. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 è quantificato in euro -100.448.978,62.

2. Conformemente ai dati definitivi risultanti dalla l.r. 14/2024, così come definitivamente approvata a seguito del Giudizio di Parificazione, il Fondo Pluriennale Vincolato di parte entrata è iscritto nell'esercizio 2024 del Bilancio di Previsione 2024-2026 per un importo pari ad euro 38.504.481,69, quanto alla parte corrente e ad euro 183.197.163,42, per la parte in conto capitale.
3. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), stanziato a valere sul Bilancio di Previsione 2024-2026, è confermato per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, negli importi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 gennaio 2024, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026).

Art. 5

(Variazioni di entrate e di spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio di Previsione 2024-2026 sono apportate le variazioni, per competenza e per cassa quanto all'esercizio 2024 e per la sola competenza quanto al biennio 2025-2026, di cui rispettivamente agli Allegati 2 - "Situazione per delibera per tipologie" e 3 - "Situazione variazione per delibere per programmi", alla presente legge.
2. In riferimento alle variazioni riportate nei menzionati Allegati 2 e 3, è approvato il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuna delle annualità del Bilancio di Previsione 2024-2026 e di cui all'Allegato d) all'articolo 6.

Art. 6

(Aggiornamento degli allegati al Bilancio di Previsione 2024-2026)

1. Per effetto dell'asestamento dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla presente legge, sono approvati i seguenti allegati:
 - a) prospetto "Bilancio Assestato – Entrata" di riepilogo generale delle entrate assestate, redatto per titoli e tipologie (Allegato a);
 - b) prospetto "Bilancio Assestato – Spesa" di riepilogo generale delle spese assestate, redatto per titoli, missioni e programmi (Allegato b);
 - c) prospetto "Quadro Generale Riassuntivo Assestato" delle entrate e delle spese (Allegato c);
 - d) prospetto "Equilibri di Bilancio Assestato" (Allegato d);
 - e) "Nota integrativa all'Assestamento di Bilancio 2024-2026" di cui all'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato e);
 - f) prospetto "Allegato n. 8/1 al d.lgs 118/2011" delle variazioni per il tesoriere, come previsto dall'articolo 51, comma 9, dello stesso d.lgs. 118/2011 (Allegato f);
 - g) prospetto recante la composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 (Allegato g);
 - h) prospetto relativo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – FCDE (Allegato h).

Art. 7

(Trasferimento integrativo in favore di Areacom)

1. Al fine di garantire l'efficiente ed efficace funzionamento dell'Agenzia Regionale dell'Informatica e della Committenza in relazione al perseguimento delle nuove funzioni attribuite dalla legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 (Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo), in favore della stessa Agenzia sono concesse risorse finanziarie aggiuntive pari ad euro 300.000,00 per l'esercizio 2024 e ad euro 2.160.000,00 per le annualità correnti dal 2025, mediante corrispondente incremento delle dotazioni di cui agli appositi stanziamenti iscritti nell'ambito di Missione 01, Programma 08, Titolo 1 della spesa, da rendicontare ai sensi di legge al Dipartimento regionale preposto per materia.

Art. 8

(Affidamento in house servizi Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo)

1. Al fine di consentire l'affidamento in house di ulteriori servizi in favore di F.I.R.A. s.p.a. da parte del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, per l'esercizio 2024, è autorizzata la iscrizione di un apposito stanziamento di euro 800.000,00, nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1 della spesa.
2. Allo scopo di permettere al medesimo Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo la prosecuzione per il semestre 15 agosto 2024-14 febbraio 2025, dell'affidamento di cui alla d.g.r. n. 120/2024, per l'esercizio 2024 è autorizzato l'incremento per l'importo di euro 500.000,00 dell'apposita dotazione di cui a Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa, nonché la iscrizione di specifico stanziamento per l'esercizio 2025, di ammontare pari ad euro 150.000,00, nell'ambito dei medesimi Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

Art. 9

(Trasferimento integrativo in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile)

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di Protezione Civile la stabilizzazione, nel rispetto dell'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), delle diciotto unità di personale a tempo determinato assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), ritenute necessarie per affrontare le numerose tematiche di competenza nonché ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia di due unità di personale provenienti da altre Amministrazioni in attuazione dell'articolo 23, comma 7, della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo), fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 75/2017 e successive modifiche, in favore della medesima Agenzia Regionale è riconosciuto, ad integrazione delle dotazioni già previste dall'articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) e dalle successive disposizioni in merito, un trasferimento ulteriore di euro 100.000,00 per l'esercizio

2024, di euro 800.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 850.000,00 dall'esercizio 2026, da rendicontare ai sensi di legge al Dipartimento regionale competente in materia.

2. Ai fini della copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel modo seguente:
 - a) gli oneri per il trasferimento di euro 100.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 200.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026 trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1 della spesa stanziata ai sensi dell'articolo 21;
 - b) alla copertura degli ulteriori oneri di euro 600.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 650.000,00 per l'esercizio 2026 al bilancio regionale di previsione 2024-2026, relativamente al biennio 2025-2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

Esercizio 2025:

 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 600.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa degli stanziamenti di cui alle Missioni, Programmi e Titoli indicati nell'elenco allegato, per euro 600.000,00;

Esercizio 2026:

 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 650.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa degli stanziamenti di spesa di cui alle Missioni, Programmi e Titoli indicati nell'elenco allegato, per euro 650.000,00.
3. Per le annualità successive al 2026, alla copertura degli oneri aggiuntivi di cui al comma 1 per l'ammontare di euro 850.000,00 si provvede mediante legge di bilancio.

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 4/2024)

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate con la presente legge (Allegati 2 e 3), alla "Tabella Stanziamenti continuativi - Allegato 1" ex articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il rigo

151405	1	11	01	1	INTERVENTI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - L.R. 17.04.2014, N. 20 -	DPH002	€ 136.057,85	€ 148.910,62	€ 138.164,49
--------	---	----	----	---	--	--------	--------------	--------------	--------------

è sostituito con il seguente:

151405	1	11	01	1	INTERVENTI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - L.R. 17.04.2014, N. 20 -	DPH002	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
--------	---	----	----	---	--	--------	--------------	--------------	--------------

b) il rigo

71628	1	12	02	1	PROVVIDENZE PER LA SEZIONE PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI DI TERAMO - L.R. 3 APRILE 1990, N. 30.	DPG023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-------	---	----	----	---	---	--------	--------	--------	--------

è sostituito con il seguente:

71628	1	12	02	1	PROVVIDENZE PER LA SEZIONE PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI DI TERAMO - L.R. 3 APRILE 1990, N. 30.	DPG023	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
-------	---	----	----	---	---	--------	-------------	-------------	-------------

2. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate con la presente legge (Allegati 2 e 3), alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2" ex articolo 3 della l.r. 4/2024, il rigo:

121546	1	09	07	1	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO DELLE AREE MONTANE - L.R. 32/2021	DPA005	€3.500.000,00	€4.000.000,00	€4.000.000,00	L.R.32/2021
--------	---	----	----	---	---	--------	---------------	---------------	---------------	-------------

è sostituito dal seguente:

121546	1	09	07	1	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO DELLE AREE MONTANE - L.R. 32/2021	DPA005	€3.700.000,00	€4.000.000,00	€4.000.000,00	L.R.32/2021
--------	---	----	----	---	---	--------	---------------	---------------	---------------	-------------

3. All'articolo 6 della l.r. 4/2024 le parole "Missione 01, Programma 04, Titolo 1 della spesa" sono sostituite dalle parole "Missione 09, Programma 01, Titolo 2 della spesa".
4. All'articolo 9, comma 1, lettera b) della l.r. 4/2024 le parole "Coni Mondiali Indoor invernali Ovindoli/Rocca di Mezzo", sono sostituite con le seguenti: "Comitato Regionale CONI Abruzzo per "Finale Nazionale Trofeo CONI 2024 Edizione Invernale".

Art. 11

(Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 28/2022)

1. L'articolo 8 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni), è sostituito dal seguente:

"Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, stimati in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse di nuovo e apposito stanziamento denominato "Spese per servizio di psicologia di base", iscritto nell'ambito di Missione 13, Programma 07, Titolo 1 della parte Spesa del Bilancio di previsione 2024-2026.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00, al bilancio di previsione 2024-2026, sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per Servizio di psicologia di base", per euro 100.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, per euro 100.000,00;
 - b) esercizio 2025, in termini di sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per Servizio di psicologia di base", per euro 100.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, per euro 100.000,00;
 - c) esercizio 2026, in termini di sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per Servizio di psicologia di base", per euro 100.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, per euro 100.000,00.
3. Per le annualità successive al 2026 si provvede mediante la legge di bilancio."

Art. 12
(Contributo straordinario per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione del complesso monumentale "Aia dei Musei")

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione del complesso monumentale "Aia dei Musei", per l'esercizio 2024 è autorizzata la iscrizione di un apposito stanziamento di euro 300.000,00, nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 2 della spesa, per l'assegnazione di un contributo straordinario in favore del Comune di Avezzano.

Art. 13
(Modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2024)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il punto 2) è sostituito dal seguente:
"2) sono ridotti per l'esercizio 2025 gli stanziamenti in termini di sola competenza per l'importo complessivo annuo di euro 13.531.234,43 di seguito indicati:

- 2.1) Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 4.026.904,90;
 - 2.2) Missione 15, Programma 02, Titolo 1, per euro 2.000.000,00;
 - 2.3) Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 7.504.329,53;";
- b) il punto 3) è sostituito dal seguente:
"3) sono ridotti per l'esercizio 2026 gli stanziamenti in termini di sola competenza per l'importo complessivo annuo di euro 13.531.234,43 di seguito indicati:
3.1) Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 3.789.863,48;
3.2) Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 9.500.000,00;
3.3) Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 241.370,95;";
- c) al punto 4), le parole "euro 17.822.014,83", sono sostituite dalle parole "euro 13.531.234,43";
- d) dopo il punto 4) è inserito il seguente:
"4-bis) Per l'esercizio 2027 alla quota residua dell'accantonamento di cui al presente articolo, pari ad euro 8.581.560,8, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, nell'ambito di Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 6 "Servizio Sanitario Nazionale - Restituzione maggiori gettiti SSN", Titolo 1 e ciò al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'articolo 77-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria).".

Art. 14

(Realizzazione Sede Unica Regione Abruzzo in Pescara)

1. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria degli interventi volti alla realizzazione dell'immobile da adibire a Sede Unica della Regione Abruzzo in Pescara, l'Ente potrà autorizzare il ricorso all'indebitamento, nei termini che verranno definiti con successivo provvedimento normativo e ciò previa puntuale quantificazione dei connessi oneri ed in presenza delle condizioni di legge.

Art. 15

(Intervento di cui all'art. 20, comma 9-bis della l.r. 16/2020)

1. Al fine di consentire la completa attuazione dell'intervento di cui all'articolo 20, comma 9-bis della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), la dotazione di cui all'apposito stanziamento per il trasferimento delle risorse in favore del Consiglio regionale allocato nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, per l'esercizio 2024 è incrementata dell'importo di euro 100.000,00.

Art. 16

(Interventi in materia di edilizia cimiteriale)

1. Al fine di consentire la esecuzione degli interventi di ampliamento del cimitero comunale, mediante la realizzazione di nuovi loculi, è autorizzata la destinazione dell'apposito stanziamento di euro 50.000,00, già iscritto nell'ambito di Missione 08,

Programma 01, Titolo 2 della spesa, per l'assegnazione di un contributo straordinario in favore del Comune di Secinaro per l'esercizio 2024.

Art. 17

(Attuazione degli interventi di cui all'art. 37-ter della l.r. 6/2023)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'Allegato 3 all'articolo 37-ter della legge regionale 1 febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), le entrate derivanti da restituzioni di somme non dovute, per complessivi euro 32.000,00, sono destinate nei termini che seguono:
 - a) per euro 24.000,00 al Comune di Ovindoli per acquisto nuovo mezzo comunale per servizi di manutenzione;
 - b) per euro 8.000,00 al Comune di Catignano per studio di progettazione pista ciclabile fiume Nora.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), le Strutture competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2024 e previa le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente all'80% dell'importo complessivo dei singoli contributi previsti.
3. Ai fini della erogazione del saldo del 20%, da eseguire nello stesso esercizio 2024, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle medesime Strutture regionali competenti per materia entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte nell'apposito stanziamento di cui a Missione 10, Programma 05, Titolo 2, per l'ammontare di euro 32.000,00.

Art. 18

(Ripristino dotazioni a copertura di spese per liti e transazioni)

1. Al fine di scongiurare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'Ente, per l'esercizio 2024 è incrementata dell'importo di euro 1.000.000,00 la specifica dotazione di cui a Missione 01, Programma 11, Titolo 1 della spesa, con la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2023, n. 33 (Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili), come rideterminato dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023).

Art. 19

(Interventi in materia di adeguamento di impianti natatori)

1. Al fine di consentire la esecuzione degli interventi di adeguamento e ripristino dell'impianto natatorio comunale, è autorizzata la destinazione dell'apposito stanziamento di euro 350.000,00, già iscritto nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 2 della spesa, per l'assegnazione di un contributo straordinario in favore del Comune di Lecce nei Marsi per l'esercizio 2024.

Art. 20

(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di CINSEDO)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 4.481,60 a favore del "Centro Interregionale di Studi e Documentazione – CINSEDO", a titolo di quota associativa residua per l'annualità 2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse stanziare nell'apposito capitolo allocato nell'ambito di Missione 18, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di spesa recate della presente legge, di cui agli articoli 7, 8, 9, comma 2, lettera a), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20, si provvede nei termini di cui alle variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026 contenute nell'Allegato 2 - "Situazione per delibera per tipologie" e nell'Allegato 3 - "Situazione variazione per delibere per programmi", di cui all'articolo 5.

Art. 22

(Istituzione dell'Osservatorio di Geologia di Farindola della Regione Abruzzo)

1. È istituito l'Osservatorio di Geologia della Regione Abruzzo. L'Osservatorio presso la Regione Abruzzo e con sede nel Comune di Farindola ha la finalità di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle Georisorse regionali.
2. Fanno parte dell'Osservatorio, previo assenso degli Enti coinvolti e regolati tramite apposita convenzione: la Regione Abruzzo, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Club Alpino Italiano, la Società Geologica Italiana, il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, il Comune di Farindola.
3. Entro 45 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua la Direzione competente che provvede all'approvazione dello schema di convenzione tra i soggetti di cui al comma 2 e alla predisposizione degli atti necessari per definire le modalità operative e organizzative dell'Osservatorio.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23

(Promozione dello sviluppo economico e turistico dei territori interni e montani e rifinanziamento di leggi regionali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e turistico dei territori montani, anche attraverso l'ospitalità di squadre professionistiche impegnate nei ritiri estivi, per l'anno 2024 è concesso un contributo straordinario in favore rispettivamente del Comune di Palena di importo pari ad euro 25.000,00 e del Comune di Rivisondoli di importo pari ad euro 50.000,00, finalizzato a sostenere i costi connessi all'organizzazione dei predetti ritiri estivi.
2. Al fine di promuovere i Campionati Nazionali di Società Allievi "Finale Argento" in programma a Sulmona il 28 e 29 settembre 2024 con importanti ripercussioni sullo sviluppo economico e turistico del territorio peligno, è concesso un contributo in favore

dell'ASD Amatori Atletica Serafini di importo pari ad euro 15.000,00 finalizzato a sostenere i costi connessi all'organizzazione del predetto evento sportivo.

3. Al fine di sostenere l'arte quale veicolo di promozione sportiva, è concesso un contributo straordinario in favore dell'Associazione sportiva dilettantistica BCA Sulmona di importo pari ad euro 15.000,00 finalizzato alla realizzazione di un'opera di street art nel territorio comunale.
4. Per l'anno 2024, ad integrazione degli stanziamenti di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2020 n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni), è concesso a favore dell'ARTA un contributo aggiuntivo per l'importo di euro 100.000,00 per l'attuazione del programma "Abruzzo Regione del Benessere" a valere sulle risorse allocate sul pertinente capitolo di spesa alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.
5. L'articolo 20 della l.r. 16/2020 è rifinanziato per l'anno 2024 per euro 20.000,00.
6. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 1 a 4, si provvede mediante le risorse di cui ai capitoli di nuova istituzione allocati nell'ambito della Missione 5, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione, esercizio 2024.
7. Per le finalità di cui i commi 1, 2, 3 e 4 al bilancio di previsione regionale finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro 205.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, per euro 205.000,00 a valere sullo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale.
8. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 7, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) Parte Entrata: Titolo 02, Tipologia 101, Categoria 02 "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" in riduzione di euro 205.000,00;
 - b) Parte Spesa: Missione 01, Programma 01, capitolo 1109.1 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in riduzione di euro 205.000,00.
9. Agli oneri di cui alla disposizione di cui al comma 5, pari ad euro 20.000,00, si fa fronte a valere sulle risorse del capitolo 1109.1 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative", Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 24

(Adeguamento dotazione capitolo di spesa 441338)

1. Al fine di consentire l'adeguamento dello stanziamento di cui al capitolo di spesa 441338, rubricato "Fondo speciale di parte corrente ex articolo 49 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.", al bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni per la sola competenza:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 250.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 250.000,00.

2. All'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, si provvede nei limiti di importo di cui al medesimo comma 1 ed esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 25

(Interventi per la promozione della birra artigianale)

1. All'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 2021 n. 5 (Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2.1. è sostituito dal seguente:

"2.1. Ai fini dell'organizzazione della fiera annuale e dello svolgimento delle attività di supporto tecnico di cui gli articoli 11, 12 e 15, la Regione, per il tramite del Servizio regionale competente, in qualità di Centro di responsabilità, eroga all'ARAP per gli anni 2024, 2025 e 2026 un contributo annuale integrativo di euro 50.000,00 in aggiunta allo stanziamento esistente, mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione l.r. 39/2023) del bilancio regionale 2024-2026, esercizi 2024, 2025 e 2026.";
 - b) dopo il comma 2.1. è inserito il seguente:

"2.1.1. Per le finalità di cui al comma 2.1., sono apportate le seguenti variazioni al bilancio regionale 2024-2026:

 - a) Esercizio 2024 in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale) per euro 50.000,00;
 - 2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 50.000,00.
 - b) Esercizio 2025 in termini di competenza:
 - 1) aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale) per euro 50.000,00;
 - 2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 50.000,00.
 - c) Esercizio 2026 in termini di competenza:
 - 1) aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale) per euro 50.000,00;
 - 2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 50.000,00.".
2. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui all'articolo medesimo.

Art. 26

(Modifiche alla l.r. 22/2015)

1. Alla legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: "Applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 per interventi nel settore della zootecnia";
- b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13
(Finalità ed obiettivi)

- 1. La Regione, nel quadro delle politiche agricole per lo sviluppo rurale ed al fine di garantire la protezione della salute pubblica, il benessere degli animali nonché la salvaguardia dell'economia aziendale e degli allevamenti animali, sostiene gli interventi:
 - a) per i servizi di consulenza aziendale;
 - b) per la copertura di perdite imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie;
 - c) per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica, per la resa del bestiame nonché per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
 - d) per il benessere animale.
 - 2. Le misure di aiuto di cui al comma 1 sono concesse ed erogate nel rispetto del Reg. (UE) 2022/2472 o del pertinente regolamento de minimis.
 - 3. Le misure di aiuto che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2022/2472 o del regolamento de minimis sono notificate alla Commissione europea e sono concesse previa autorizzazione da parte della stessa.";
- c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15
(Misure d'intervento ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) 2022/2472)

- 1. Gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali sono concessi ed erogati nel rispetto dell'articolo 26 del Reg. (UE) 2022/2472 nonché dei Capi I e II del medesimo regolamento.";
- d) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18
(Misure d'intervento ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) 2022/2472)

- 1. Gli aiuti relativi ai costi amministrativi inerenti la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, nonché la rimozione e distruzione dei capi morti, sono concessi ed erogati nel rispetto dell'articolo 27 del Reg. (UE) 2022/2472 nonché dei Capi I e II del medesimo regolamento.
- 2. Gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) dell'articolo 27 del Reg. (UE) 2022/2472 sono concessi ed erogati ai beneficiari attraverso l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) nel rispetto della normativa statale di riferimento.";

e) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis
(Misure d'intervento ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 2022/2472)

1. Gli aiuti per il benessere degli animali sono concessi ed erogati nel rispetto dell'articolo 31 del Reg. (UE) 2022/2472 nonché dei Capi I e II del medesimo regolamento, fatto salvo quanto previsto dai dispositivi attuativi del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Abruzzo 2023/2027.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ed erogati ai beneficiari attraverso l'ARA nel rispetto della normativa statale di riferimento.";

f) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20
(Misure d'intervento ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) 2022/2472)

1. Gli aiuti per i servizi di consulenza sono concessi ed erogati nel rispetto dell'articolo 22 del Reg. (UE) 2022/2472 nonché dei Capi I e II del medesimo regolamento.
2. Conformemente all'articolo 22 del Reg. (UE) 2022/2472 i servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a prescindere dalla loro dimensione a condizione che l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di consulenza.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi o le organizzazioni di cui al comma 2.";

g) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24
(Procedure)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 15, 18 e 20, con riferimento agli aiuti contro le epizootie e/o per i danni causati dalle stesse, per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, per i servizi di consulenza aziendale, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 18 bis, la Giunta regionale adotta un programma operativo su base triennale che individua: le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.
2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1, che può comprendere una parte degli interventi nello stesso indicati in relazione alle risorse finanziarie disponibili, e le relative variazioni, sono predisposti dal Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni dall'assegnazione di tali atti; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede.

3. Per gli aiuti di cui al comma 1, l'Associazione di cui all'articolo 18, comma 2 e, per gli aiuti di cui all'articolo 20, l'organismo selezionato o l'organizzazione prevista dalla normativa regionale e operante nel settore zootecnico di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presentano al Dipartimento competente in materia di agricoltura, entro il 30 ottobre di ogni anno, la richiesta di finanziamento in base ad un progetto esecutivo annuale.
4. Il Dipartimento competente in materia di agricoltura, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale di cui al comma 3, è autorizzato ad anticipare, ai soggetti di cui al comma 3, fino all'80 per cento delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto, previa istituzione della pertinente misura di aiuto, nel rispetto del Reg. (UE) 2022/2472.
5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività ed ai diversi programmi, nonché a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.
6. La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero del contributo pubblico anticipato e l'esclusione dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.";

h) gli articoli 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 25 sono abrogati.

2. Per la concessione degli aiuti per servizi di consulenza di cui all'articolo 20 della l.r. 22/2015 svolti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) è disposto per l'annualità 2024 l'aumento dell'importo di euro 254.858,22 sul bilancio di previsione regionale 2024-2026.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, esercizio 2024, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Macroaggregato 04, Titolo 1, Capitolo 102406, Articolo 3, Codice Piano dei Conti 1.04.04.01.000 per euro 254.858,22;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Macro aggregato 03, Titolo 2, Capitolo 102400, Articolo 3, codice del piano dei conti 2.03.04.01.000 per euro 254.858,22.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.

Art. 27

(Disposizioni per il funzionamento del servizio Utenti Motori Agricoli della Regione Abruzzo)

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento del servizio Utenti Motori Agricoli (UMA) della Regione Abruzzo, di cui al Decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), è autorizzata la spesa quantificata in euro 50.000,00 per l'anno 2024, di euro 80.000,00 per l'anno 2025 e di euro 80.000,00 per l'anno 2026.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa per l'annualità 2024 e di sola competenza per le annualità 2025 e 2026.
 - a) Esercizio 2024:
 - 1) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di spesa 102499, Art. 9 "Supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura attraverso convenzione con Abruzzo Engineering" (Macro aggregato 03 - PDC 1.03.02.16.999) per euro 13.450,37;
 - 2) in aumento parte Entrata: Tipologia 101, Categoria 50, Titolo 1, per euro 36.549,63;
 - 3) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Capitolo 102499, Articolo di nuova istituzione denominato "Gestione servizio UMA Regione Abruzzo" (Macro aggregato 02 - PDC 2.02.03.02.000) per euro 50.000,00;
 - b) Esercizio 2025:
 - 1) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 80.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Capitolo 102499 Articolo di nuova istituzione denominato "Gestione servizio UMA Regione Abruzzo" (Macro aggregato 02 - PDC 2.02.03.02.000) per euro 80.000,00;
 - c) Esercizio 2026:
 - 1) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 80.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Capitolo 102499 Articolo di nuova istituzione denominato "Gestione servizio UMA Regione Abruzzo" (Macro aggregato 02 - PDC 2.02.03.02.000) per euro 80.000,00.

Art. 28

(Rifinanziamento della l.r. 43/2016)

1. La legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) è rifinanziata per euro 250.000,00 per l'annualità 2024 del bilancio regionale previsionale 2024-2026.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'apposito capitolo di spesa 71682/1, alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, quantificata in euro 250.000,00 per l'annualità 2024, al bilancio regionale di previsione 2024-2026, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71682/1 per euro 250.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 250.000,00.
4. Le maggiori spese di cui al comma 3, lettera a), sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 29
(Rifinanziamento della l.r. 42/2019)

1. La legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto a trapianto) è rifinanziata per euro 200.000,00 per l'annualità 2024 del bilancio regionale previsionale 2024-2026.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'apposito capitolo di spesa 71400/1 "Interventi in favore delle famiglie che hanno nel nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto", alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, quantificata in euro 200.000,00 per l'annualità 2024, al bilancio regionale di previsione 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71400/1 per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 200.000,00.
4. Le maggiori spese di cui al comma 3, lettera a), sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 30
(Funzionamento del Parco regionale Sirente Velino)

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'Ente Parco regionale Sirente Velino, di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), è autorizzata la variazione di spesa quantificata in euro 150.000,00 per l'anno 2024, di euro 180.000,00 per l'anno 2025 e di euro 200.000,00 per l'anno 2026.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa per l'annualità 2024 e di sola competenza per le annualità 2025 e 2026:
 - a) esercizio 2024:
 - 1) in aumento parte Entrata: Tipologia 101, Categoria 50, Titolo 1, per euro 150.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 271602, Articolo 1 denominato "Contributo annuale per il funzionamento del Parco regionale Velino-Sirente" per euro 150.000,00;
 - b) Esercizio 2025:
 - 1) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 180.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 271602, Articolo 1 denominato "Contributo annuale per il funzionamento del Parco regionale Velino-Sirente" per euro 180.000,00;
 - c) Esercizio 2026:
 - 1) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 200.000,00;

- 2) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 271602, Articolo 1 denominato "Contributo annuale per il funzionamento del Parco regionale Velino-Sirente" per euro 200.000,00.

Art. 31

(Finanziamento eventi per il Giubileo ed altre iniziative)

1. Al fine di sostenere gli eventi regionali correlati al Giubileo 2025 ed ulteriori iniziative, è autorizzata, per l'annualità 2024, la spesa di euro 300.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 01, Capitolo 61410 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale, parte spesa:
 - a) Missione 5, Programma 02, Capitolo 61410 in aumento di euro 300.000,00;
 - b) Missione 1, Programma 01, Titolo 01, Organi Istituzionali in riduzione di euro 300.000,00 a valere sullo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale.
3. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 2, sono apportate al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, del Consiglio regionale le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) Parte Entrata: Titolo 02, Tipologia 101, Categoria 02 "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" in riduzione di euro 300.000,00;
 - b) Parte Spesa: Missione 01, Programma 01, capitolo 1109.1 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in riduzione di euro 300.000,00.

Art. 32

(Stanziamento risorse per interventi di gestione dell'immobile regionale sito in Chieti)

1. Al fine di consentire al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo l'affidamento del servizio di scarto, pulizia e sanificazione nonché del servizio di spostamento del materiale cartaceo depositato presso l'immobile regionale sito a Chieti, in via della Liberazione, per l'esercizio 2024, in favore del Dipartimento medesimo è stanziata la dotazione di euro 200.000,00.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per il solo esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Affidamento da parte di DPH del servizio di scarto, pulizia e sanificazione materiale cartaceo immobile ex GIL" per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 200.000,00.
3. All'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'importo di cui al comma 1 ed esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 2.

Art. 33

(Modifiche alla l.r. 96/1996)

1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996 n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dell'articolo 2 le parole "limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter) e g-quater) del primo comma" sono sostituite con le seguenti: "limitatamente alle lettere c), d), e), g), g-quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34";
 - b) al comma 1-ter. dell'articolo 36 le parole "dai rispettivi bandi pubblici" sono soppresse.
2. Al fine di fronteggiare situazioni di criticità eccezionali e temporanee, ha diritto al subentro nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 16 della l.r. 96/1996 anche il discendente diretto non collaterale di secondo grado del titolare dell'assegnazione che, alla data del 1° gennaio 2024, risulti componente del nucleo familiare dell'assegnatario da almeno un anno purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori.

Art. 34

(Modifiche alla l.r. 38/1996 e alla l.r. 42/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) è inserito il seguente:
"2-bis. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 2, l'ente parco può esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dai piani di gestione, mediante proprio personale di sorveglianza, definito "guardiaparco", appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia amministrativa locale di cui alla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).".
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 42/2011 è inserita la seguente:
"b-bis) al personale dell'Ente Parco, inquadrato come "guardiaparco", nei limiti del territorio del Parco e dei siti Natura 2000 di competenza, che viene equiparato per compiti e funzioni alla Polizia locale, di cui alla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).".

Art. 35

(Integrazione all'art. 5 della l.r. 57/1978)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti) è inserito il seguente:
"4-bis. L'erogazione dell'indennità può essere anticipata nel rispetto e secondo quanto disposto dall'articolo 2120 del codice civile.".

Art. 36

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8 le parole "che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia maturato almeno tre anni di servizio nella qualifica dirigenziale";
- b) al comma 8-bis le parole "Gli incarichi di cui al comma 8 possono essere conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale può essere conferito";
- c) al comma 8-bis dopo le parole "in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 77/1999" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "L'incarico di Vice Avvocato regionale può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 77/1999, anche a professionisti, di comprovata capacità ed esperienza, iscritti all'albo degli avvocati da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 77/1999."

Art. 37
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 7/2 del 27.08.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE